



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI**

### **ART. 1 – CONGRESSO PROVINCIALE**

Il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e i membri elettivi del Comitato Provinciale previsti al successivo art. 5 del presente regolamento.

### **ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE**

Partecipano con diritto di voto attivo e passivo ai Congressi Provinciali:

- a) i soci maggiorenni iscritti al Movimento residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Coordinamento Provinciale;
- b) i "Grandi Elettori".

Tutti i componenti del congresso provinciale devono essere in regola con il tesseramento alla data fissata dal Comitato di Presidenza (30 novembre 2018, entro tale termine le domande di iscrizione o di rinnovo devono pervenire presso la Sede Nazionale).

Su richiesta motivata degli interessati la Commissione di Garanzia potrà concedere eventuali deroghe rispetto all'esercizio dell'elettorato passivo in un Coordinamento Provinciale diverso da quello di residenza. Tali deroghe entreranno immediatamente in vigore e saranno sottoposte a ratifica alla prima riunione del Comitato di Presidenza.

### **ART. 3 – COORDINATORE PROVINCIALE**

Il Coordinatore Provinciale è eletto direttamente dal Congresso Provinciale a scrutinio segreto.

Resta in carica 3 anni.

### **ART. 4 – VICE COORDINATORI PROVINCIALI**

Il Comitato Provinciale nomina un Vice Coordinatore Provinciale su proposta del Coordinatore Provinciale.

E' inoltre proclamato di diritto Vice Coordinatore Provinciale il primo candidato non eletto alla carica di Coordinatore Provinciale che abbia ottenuto almeno il 30% dei voti.

In mancanza dei requisiti del comma precedente, si procede alla nomina del solo Vice Coordinatore proposto dal Coordinatore Provinciale, e pertanto ogni riferimento nel presente articolato ai Vice Coordinatori Provinciali si deve intendere relativo al solo Vice Coordinatore di cui al primo comma del presente articolo.

### **ART. 5 – COMITATO PROVINCIALE**

Compongono con diritto di voto il Comitato Provinciale i soci che siano:

- A. il Coordinatore Provinciale;
- B. i Coordinatori Comunali del Capoluogo di Provincia e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;
- C. i membri del Comitato di Presidenza iscritti nella provincia;
- D. i Responsabili Provinciali di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Forza Italia Seniores;
- E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;

- F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;
- G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo;
- H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;
- I. il Dirigente dell'Ufficio Provinciale Club;
- J. i membri eletti dal Congresso Provinciale, in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B,C,D,E,F,G,H,I,L, M;
- K. i Vice Coordinatori Provinciali;
- L. i Responsabili di Settore Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione, Adesioni;
- M. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto)\*.

*\* se non già membro ad altro titolo.*

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali, fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato Cittadino corrispondente al Congresso nel quale esercitano la loro funzione di Grandi Elettori ai sensi dei successivi artt. 14-15.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI**

Il Coordinatore/Commissario Provinciale convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 15 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale ed approvato dal Coordinamento Nazionale.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia, entro i tempi di cui al I comma del presente articolo. Inoltre potrà essere inviata per via cartacea o telematica.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Settore Organizzazione del Coordinamento Nazionale, potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario "ad acta", al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento dei Congressi.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori Provinciali dal Coordinamento Nazionale.

#### **ART. 7 – ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI**

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci e i "Grandi Elettori" in regola con l'adesione entro il termine fissato dal Comitato di Presidenza (30 novembre 2018, entro tale termine le domande di iscrizione o di rinnovo devono pervenire presso la Sede Nazionale).

#### **ART. 8 – PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI**

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinamento Nazionale.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

#### **ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La candidatura a Coordinatore Provinciale deve essere collegata ad una lista di candidati a membro del Comitato Provinciale.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato, determinati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Coordinamento Nazionale e a ciascun Coordinamento Provinciale in tempo utile per procedere alla convocazione.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eligendi in misura superiore al 40%.

Le candidature a Coordinatore e le liste ad esse collegate devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci, devono pervenire al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Provinciale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Coordinatore.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

#### **ART. 10 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI**

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

#### **ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

Non sono ammesse deleghe.

#### **ART. 12 – QUOTE GARANTITE**

Nella parte elettiva del Comitato Provinciale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Comitato Provinciale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3 verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

#### **ART. 13 - MODALITA' DI VOTAZIONE**

Ogni avente diritto potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale e per la lista ad esso collegata.

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati Provinciali gli aventi diritto non possono esprimere preferenze.

I seggi spettanti nel Comitato a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, e applicato al totale degli eligendi nel Comitato Provinciale.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nel Comitato.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Comitato, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nel caso sia presente un solo candidato il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

#### **ART. 14 – GRANDI ELETTORI**

Sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali, Consiglieri Metropolitani dove non sia costituita una Grande Città (Cagliari, Reggio Calabria), Sindaci e Consiglieri Comunali.

Gli Assessori Regionali in carica, nonché gli Assessori Comunali dei Comuni con il sistema elettorale a doppio turno nei Comuni che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori nella categoria corrispondente.

#### **ART. 15 – GRANDI ELETTORI NON RESIDENTI**

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Metropolitani (Cagliari, Reggio Calabria) hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio diverso da quello di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città nel comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale;

3) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Provinciali e Metropolitani, in cui non sia costituita ai sensi dello Statuto di Forza Italia una Grande Città, esercitano le prerogative di grandi elettori nel Congresso Provinciale della Provincia nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;

4) Qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città, e in parte sul territorio del resto della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema

proporzionale devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

#### **ART. 16 – VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI**

I Grandi Elettori esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Coordinatore, del Comitato Provinciale attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato pari ad una percentuale del numero totale degli aventi diritto in ciascun Congresso Provinciale, stabilita in base alla carica elettorale ricoperta. Tale percentuale, corrisponde al:

**5 %** degli aventi diritto per ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, per il Presidente della Giunta Regionale, per il Presidente della Provincia ed il sindaco del Comune capoluogo e comunque non superiore a 25 voti ciascuno;

**4 %** degli aventi diritto per ogni Consigliere Regionale, per ogni Sindaco eletto nei comuni con il sistema elettorale a doppio turno e comunque non superiore a 12 voti ciascuno;

**2,5 %** degli aventi diritto per ogni Consigliere Comunale del comune capoluogo e comunque non superiore a 8 voti ciascuno;

**0,5 %** degli aventi diritto per ogni Consigliere Provinciale e Metropolitano, Consigliere Comunale eletto con il sistema elettorale a doppio turno e per ogni Sindaco e comunque non superiore a 5 voti ciascuno;

**0,1 %** del totale dei votanti per ogni Consigliere Comunale eletto con sistema elettorale a turno unico e comunque non superiore a 3 voti ciascuno;

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore (che si aggiunge al voto esercitato come iscritto) non può essere inferiore ad 1.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori.

Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Provinciale.

Il Grande Elettore, eventualmente non incluso in tale elenco, ha diritto di esercitare il voto ponderato attestando la propria qualifica.

#### **ART. 17 – MODALITA' DI DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI ELETTI VICINI A FORZA ITALIA NEL COMITATO PROVINCIALE**

I Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaci, non iscritti a Forza Italia, che abbiano sottoscritto un apposito manifesto, potranno partecipare al Congresso Provinciale.

Il giorno del Congresso essi potranno eleggere fino a tre rappresentanti, i quali parteciperanno come loro rappresentanti all'interno del Comitato Provinciale relativo all'ambito territoriale nel quale ricoprono il proprio ruolo istituzionale.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su apposita scheda e in una urna separata, durante le quali ogni avente diritto potrà esprimere fino a tre preferenze dall'elenco degli amministratori locali della provincia che hanno sottoscritto il manifesto. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno uno dei rappresentanti così designati, subentra il primo dei non eletti.

La convocazione e tutte le fasi attuative per l'opportuno coinvolgimento degli eletti vicini a Forza Italia avverrà a cura dei Coordinatori/Commissari Provinciali.

**ART. 18 NORMA DI CHIUSURA**

La Commissione di Garanzia, su proposta del Responsabile Nazionale dell'Organizzazione è autorizzata alla emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei congressi comunali, provinciali o di grande città e all'applicazione del presente regolamento. Tali norme entreranno immediatamente in vigore e saranno ratificate alla prima riunione utile del Comitato di Presidenza.